

sioni delle imposte dirette e, quindi, con l'obbligo del "non riscorso per riscorso".

La garanzia offerta per il mutuo in parola, pertanto, presenta sostanzialmente la stessa efficacia di quella costituita dai normali tributi delegabili per legge e civi da delegazioni sulla sovrimposta fondiaria provinciale. Va rilevato, tuttora, che in base alla propria legge regolatrice, l'Istituto può concedere mutui ad "Enti locali" con le stesse garanzie stabilite per la "Cassa Depositi e Prestiti" e che quest'ultima, ai sensi del R. D. 2 gennaio 1913, n. 453, limita tali garanzie, per quanto riguarda le Amministrazioni Provinciali, alla sovrimposta fondiaria.

Di conseguenza, in caso di favorevoli orientamenti nei riguardi del mutuo in esame, si renderebbe indispensabile l'apposita autorizzazione dei Ministri del Tesoro e dell'Industria e Commercio, ai sensi dell'art. 13, n. 14, della legge regolatrice dell'Istituto.

All'operazione suddetta verrebbero applicate le condizioni che saranno definitive